

COMUNE DI NISCEMI  
PROVINCIA DI CALTAGIRONE  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento ha per oggetto l'appalto del servizio di rimozione dei veicoli, ai sensi dell'art.159,c.2 del Nuovo Codice della Strada.

**ART. 2 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI**

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, viene istituito, nell'ambito del territorio del Comune di Niscemi, il servizio di rimozione dei veicoli:

- a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di DIVIETO DI SOSTA sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
- b) nei casi cui agli artt.157,c.4 e 158,commi 1,2,e 3;
- c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
- d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo;
- e) ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che i veicoli siano stati abbandonati.

**ART. 3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di rimozione dei veicoli e' affidato alle ditte locali, che ne facciano richiesta, iscritte presso la C.C.I.A.A. di Caltanissetta ed in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.354 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

**COMUNE DI NISCEMI  
PROVINCIA DI CALTANISSETTA  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio, che a norma del comma 1 dello art. 354 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ha durata biennale, e' regolato dalle norme del presente Regolamento che la Ditta o/e, concessionaria/e, accetta integralmente, nessuna esclusa, obligandosi alla loro perfetta osservanza.

**ART. 5 - ATTREZZATURE**

La Ditta concessionaria deve assicurare il servizio con veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite dall'art.12 del R.E. del C.d.S. (art.354 c.1 del R.E. del C.d.S.).

Nella convenzione dovranno essere:

- indicati gli estremi di identificazione e di omologazione dei veicoli ( Tipo-Targa-Omologazione);
- allegate le prescrizioni tecniche dei veicoli e copia delle formalita' di omologazione di cui all'art.12 del R.E. del C.d.S.

La Ditta ha altrettensi' l'obbligo di tenere, sui veicoli adibiti al servizio ben esposte e visibili le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

**ART. 6 - DEPOSITERIA**

I veicoli rimossi saranno trasferiti nella depositeria, preventivamente indicata dalla Ditta con la specificazione del numero dei veicoli che possono essere custoditi nelle aree recintate scoperte, scoperte e nei locali chiusi, previa determinazione minima da parte dell'ammissione degli stessi;

Il concessionario ha l'obbligo di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

**ART. 7 - ATTIVITA' DI RIMOZIONE**

La Ditta provvedera' alla rimozione soltanto a seguito dello ordine del Comando di Polizia Municipale.

Essa non potra' provvedere a rimozione alcuna di propria iniziativa e, comunque, senza l'autorizzazione di cui sopra.

**COMUNE DI NISCEMI**  
**PROVINCIA DI CALTAGIRONE**  
**COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**ART. 8 - ORARIO DEL SERVIZIO**

La Ditta interverrà ogni qualvolta il Comando di P.M. ne faccia richiesta, anche nelle ORE NOTTURNE, compresi I GIORNI FESTIVI.

**ART. 9 - TARIFFE PER LA RIMOZIONE**

Per il trasporto dalla zona di rimozione alla depositaria, il proprietario del veicolo dovrà corrispondere le seguenti somme:

- a) L. 50.000 I.V.A. esclusa, per (CICLOMOTORI), VELOCIPEDI E CICLO-MOTORI fino a 50 cc.
- b) L. 65.000 I.V.A. esclusa, per MOTOVEICOLI DI TUTTI I TIPI
- c) L. 80.000 I.V.A. esclusa, per AUTOVETTURE DI TUTTI I TIPI FINO A 2,5 TONNELLATE;
- d) L. 150.000 I.V.A. esclusa, per AUTOCARRI FINO A 7,5 TONNELLATE;
- e) L. 180.000 I.V.A. esclusa, per AUTOCARRI OLTRE 7,5 TONNELLATE.

**ART. 10 - TARIFFE PER I VARI INTERVENTI - CASI**

1) Il conducente del veicolo che ha provocato l'intervento del carro attrezzi e' tenuto a pagare una somma pari al 50% di quella prevista all'art.9, nel caso in cui il veicolo:

- a) venga rimosso dalla zona di divieto al momento del sopraggiungere del carro attrezzi;
- b) sia stato già aggangiato per il successivo carico.

2) Qualora il veicolo sia stato sollevato e/o già caricato sul carro attrezzi, il proprietario può ottenere il rilascio, pagando una somma pari al 75% di quella prevista all'art.9.

Nei casi previsti ai punti (1) lett. b e (2), qualora il prolungarsi della fermata dei mezzi nel luogo di rimozione dovesse essere causa di grave intralcio alla circolazione, il veicolo dovrà comunque essere caricato ed avviato alla depositaria dove verrà consegnato previo pagamento delle somme previste per la rimozione.



**COMUNE DI NISCEMI**  
**PROVINCIA DI CALTANISSETTA**  
**COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**ART. 11 - CASI DI ESCLUSIONE DI PAGAMENTO DELLE SPESE**

Nel caso in cui la Ditta, chiamata dal Comando di P.M. ad espletare l'incarico di rimozione trovasse il veicolo rimosso dal proprietario o dal conducente nel frattempo sopraggiunto non pretendera' ne' ricevera' alcun emolumento sia dal Comune che dal privato.

**ART. 12 - TARIFFE RELATIVE ALLA SOSTA E CUSTODIA**

Per la sosta e la custodia del veicolo presso la depositeria il proprietario dovrà corrispondere gli importi a fianco indicati, I.V.A. esclusa:

VEICOLI	AREA RECINTATA SCOPERTA			AREA RECINTATA COPERTA			LOCALE CHIUSO COPERTO			CONSERVAZIONE
Custodia giornaliera	1/12° giorno	13/40° giorno	oltre 40° giorno	1/12° giorno	13/40° giorno	oltre 40° giorno	1/12° giorno	13/40° giorno	oltre 40° giorno	
TABELLA " A "	2.500	1.670	1.250	3.000	2.000	1.500	4.000	2.670	2.000	30.000
TABELLA " B "	4.000	2.670	2.000	6.000	4.000	3.000	8.000	5.330	4.000	30.000
TABELLA " C "	5.000	3.330	2.500	7.000	4.670	3.500	9.000	6.000	4.500	50.000
TABELLA " D "	10.000	6.660	5.000	16.000	10.670	8.000	20.000	13.330	10.000	70.000
TABELLA " E "	16.000	10.670	8.000	20.000	13.330	10.000	26.000	17.330	13.000	70.000

per ogni giorno o frazione di esso superiore alle 12 ore.

Nessun diritto di sosta e custodia e' dovuto qualora il ritiro del veicolo da parte del proprietario o persona da lui delegata, avvenga entro 24 ore dalla rimozione e deposito.

**COMUNE DI NISCEMI  
PROVINCIA DI CALTANISSETTA  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**ART. 13 - RITIRO DEGLI OGGETTI ENTRO IL VEICOLO RIMOSSO**

Qualora la persona legittimata non intendesse ritirare il veicolo rimosso, ma gli oggetti in esso giacenti, si provvederà a compilare apposito verbale, in triplice copia, contenente l'indicazione degli oggetti restituiti, sottoscritto dagli appartenenti il Corpo di polizia Municipale intervenuti, dal custode e dal richiedente.

**ART. 14 - RESTITUZIONE DEL VEICOLO RIMOSSO**

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'interessato o persona da lui delegata, si deve presentare al Responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia.

Del pagamento delle spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode.

Dell'avvenuta restituzione e' redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale e' rilasciata all'interessato.

**ART. 15 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI**

Le somme pagate dai trasgressori saranno ripartite tra il Comune e la Ditta aggiudicataria nelle seguenti percentuali:

- a) COMUNE: 25%;
- b) DITTA : 75%.

La Ditta verserà trimestralmente i proventi spettanti al Comune mediante Riversale di Cassa.



COMUNE DI NISCEMI  
PROVINCIA DI CALTANISSETTA  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

ART. 16 - MANCATO RECUPERO DELLE SPESE

Nell'eventualita' che non potessero essere recuperate le spese di intervento, di rimozione e custodia dei veicoli per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, mancanza di proprietari, negligenza nel ritiro, ecc.), la Ditta non potra' avanzare alcuna richiesta di indennizzo da parte del Comune.

Altresi' la Ditta, ricevera' dal Comune il 25% di quanto previsto dall'art.9 per tutte quelle rimozioni che dovessero essere eseguite su indicazione del Corpo di P.M., in occasione di interventi di Ordine Pubblico.

ART. 17 - MANCATO RITIRO DEL VEICOLO

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni di cui all'art.215 del Codice della Strada.

ART. 18 - OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

La Ditta concessionaria e' tenuta a:

- eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza;
- raggiungere il luogo di rimozione entro il tempo massimo di 15 (quindici) minuti dalla chiamata del Corpo di P.M.;
- effettuare la rimozione dei veicoli e curarne la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atteggiarsi ad evitare danni ai veicoli.

Ogni trimestre il Comando di P.M. deve produrre un consuntivo delle rimozioni auto, comprese quelle incidentate, da trasmettere al Sindaco, che avra' l'obbligo, a sua volta, di trasmetterlo alle Ditta attivate per il servizio rimozioni e a chi ne fa richiesta nelle forme rituali. Nel consuntivo dovranno essere indicati: le Ditta interpellate per il servizio, la quantita' complessiva delle rimozioni e la quantita' delle auto rimosse da ogni singola Ditta.

**COMUNE DI NISCEMI  
PROVINCIA DI CALTANISSETTA  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**ART. 19 - RESPONSABILITA'**

La Ditta, responsabile del veicolo dal momento della rimozione a quello della consegna al proprietario o alla persona da questi delegata, si impegna a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività, oggetto del servizio, sia nei confronti dei proprietari dei veicoli, sia di terzi ed aventi causa, rimandando al Comune soltanto nei provvedimenti sanzionatori a norma di legge.

**ART. 20 - ASSICURAZIONE**

La Ditta concessionaria, che resterà unica responsabile, è obbligata a contrarre apposita assicurazione a copertura:

- 1) delle responsabilità conseguenti l'attività di rimozione, trasporto e custodia, resta comunque inteso che ogni eventuale danno eccedente sarà a carico interamente della Ditta medesima;
- 2) di danni, incendi o furti dei veicoli;
- 3) per i danni provocati da attività di rimozione, trasporto e custodia la Ditta provvederà alla copertura assicurativa con massimale minimo pari a L. 10.000.000 (diecimilioni).

**ART. 21 - CAUZIONE**

Prima della sottoscrizione della convenzione, la Ditta e/o le Ditte aggiudicatarie devono stipulare apposita polizza assicurativa e sono obbligate a versare la somma di L. 1.000.000 (un milione) a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che assume. Detta cauzione può essere versata anche a mezzo di polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.



**COMUNE DI NISCEMI  
PROVINCIA DI CALTANISSETTA  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**ART. 22 - PENALITA' E REVOCA CONCESSIONE**

Nel caso di infrazione di lieve entita', quali la momentanea assenza degli addetti alla custodia, il lieve ritardo nell'intervento oltre 15 minuti previsti, ad insindacabile giudizio della Giunta Municipale, si applichera' una penale di L. 100.000 ( centomila ), con la sola formalita' preliminare della contestazione degli addetti.

L'applicazione di tre penali o la mancata esecuzione di tutto quanto e' inerente agli obblighi della ditta nell'espletamento del servizio, dara' diritto al Comune di revocare la concessione in maniera definitiva ed insindacabile e di richiedere alla ditta concessionaria il risarcimento del danno che sara' pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare direttamente in proprio o a mezzo di terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio, oltre all'incauzeramento della cauzione di cui all'art. 22.

**ART. 23 - ADEMPIMENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Il Comando di Polizia Municipale istituira' apposito Registro, costantemente aggiornato, ove dovranno essere riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate, nonche' i seguenti dati:

- 1)- Numero d'ordine;
- 2)- Tipo del Veicolo;
- 3)- Targa del Veicolo;
- 4)- Luogo e ora della rimozione;
- 5)- Ditta incaricata;
- 6)- Data riconsegna veicolo;
- 7)- Estremi della quietanza o fattura del pagamento delle spese.

Il Comando assegnera' proporzionalmente alla ditta/e concessoria/e il numero delle rimozioni;



COMUNE DI NISCEMI  
PROVINCIA DI CALTANISSETTA  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

**ART. 24 - SPESA PER LA STIPULA DELLA CONCESSIONE**

Le spese inerenti e conseguenti la concessione a stipularsi saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

**ART. 25 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

La sub-concessione e' rigorosamente vietata.

**ART. 26 - DEVOLUZIONE DEI PROVENTI**

I proventi di cui all'art. 17, lett. a) saranno interamente devoluti per far fronte alle necessita' ed esigenze operative del Corpo di Polizia Municipale, al fine di migliorarne la funzionalita', attraverso acquisti in conto capitale, detratte le eventuali somme da corrispondere alla/e ditta/e, in dipendenza di rimozioni previste dal 2<sup>o</sup> comma dell'art. 18 del presente Regolamento.

A tal fine nel bilancio annuale verrà istituito apposito capitolo.